



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – LEGGE 22 dicembre 2021 n.208

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente la necessità e l'urgenza di potenziare ulteriormente l'azione di prevenzione e contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19:

- *tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;*
- *vista l'Ordinanza n. 4-2020 – Dichiarazione di stato di emergenza di sanità pubblica – emanata dal Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale in data 29 ottobre 2020;*
- *viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;*
- *valutato l'evolversi della situazione epidemiologica nella Repubblica di San Marino;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 22 dicembre 2021;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto – legge, ove non diversamente disposto nei successivi articoli, si applicano a far data dalle ore 05.00 di giovedì 23 dicembre 2021 e fino alle ore 05.00 di venerdì 31 gennaio 2022.
2. La durata dello stato di emergenza sanitaria è prorogata fino al 30 aprile 2022.
3. È fatto obbligo ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) di non uscire di casa e contattare telefonicamente il proprio medico curante.
4. L'accesso a supermercati, discount di alimentari e punti vendita di generi alimentari è consentito unicamente in forma individuale salvo casi di necessità dovuti a motivi assistenziali. Gli accessi possono essere monitorati dai Corpi di Polizia attraverso controlli a campione, anche al fine di evitare la formazione di file di persone fuori dai punti vendita.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109 e successive modifiche)

1. L'articolo 3 del Decreto - Legge 16 giugno 2021 n.109, come modificato dall'articolo 3bis del Decreto - Legge 29 ottobre 2021 n.182, è così sostituito:

“Art. 3
(Validità delle certificazioni)

1. La certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di una settimana a partire da quindici giorni dalla prima dose oppure nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato dal Piano Nazionale di Vaccinazione.
2. A seguito della somministrazione della dose vaccinale booster, la certificazione COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera a) ha una validità di ulteriori nove mesi.
3. La certificazione di avvenuta guarigione da COVID-19 di cui all'articolo 2, lettera b), ha una validità di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione, ed è rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dall'ISS ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto - legge, sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione.
4. La certificazione COVID-19 per il test molecolare o antigenico rapido di cui all'articolo 2, lettera c) con esito negativo al virus SARS-CoV-2, ha una validità di 48 (quarantotto) ore dall'esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche dell'ISS e da quelle private specificatamente autorizzate.
5. Il certificato anticorpale di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 come modificato dall'articolo 3bis del Decreto – Legge n. 182/2021 avente esito non inferiore a 100 AU/ml (corrispondenti a 14,2 BAU/ml[1] secondo l'unità di misura adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO) effettuato entro un mese;
6. Contestualmente al rilascio, l'ISS può provvedere a rendere disponibili le singole certificazioni e il San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui ai precedenti commi nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.
7. Le certificazioni di cui al presente articolo cessano di avere validità qualora, nel periodo di vigenza, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.”.

Art. 3
(Utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico, sia per gli utenti sia per gli operatori, ad esclusione dei casi in cui:
 - a) siano previste misure differenti stabilite con protocolli validati dall'ISS;
 - b) il soggetto sia solo o con il proprio nucleo di conviventi.
2. All'aperto, è fatto obbligo di indossare correttamente la mascherina:
 - a) in caso di eventi e manifestazioni, inclusi i mercatini natalizi o zonali;
 - b) ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri
3. È fatto obbligo dal 23 dicembre 2021 di indossare la mascherina di tipo FFP2:
 - a) sui mezzi di trasporto pubblico (ad esclusione degli studenti con meno di 12 anni nel caso in cui la capienza dei mezzi di trasporto non sia pari al 100% a mente dell'articolo 14 comma 5);
 - b) nei luoghi chiusi, inclusi i posti di lavoro pubblici e privati, in cui non sia possibile garantire posti a sedere per tutti i presenti e comunque ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri (come sale giochi e sale da bowling);
4. Non sono soggetti all'obbligo di cui ai commi 1, 2 e 3:
 - a) i bambini al di sotto dei sei anni;

- b) i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.
5. Ogni attività aperta al pubblico ha l'obbligo di far osservare l'utilizzo corretto dei dispositivi di protezione.
6. È sempre caldamente consigliato l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto.
7. Non sono considerati dispositivi di protezione delle vie respiratorie le visiere parafiate in plexiglass.

Art. 4

(Ulteriori misure per il contenimento degli assembramenti e per la prevenzione del contagio)

1. Ogni locale chiuso aperto al pubblico ha l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, tale da assicurare il mantenimento di almeno 1,5 metri di distanza interpersonale e costante.
2. Le medie e grandi strutture, così come definite all'articolo 23 della Legge 26 luglio 2010 n.130, hanno l'obbligo di indicare il numero massimo della capienza all'interno della propria struttura nonché l'obbligo di prevedere controlli all'ingresso attraverso personale appositamente dedicato, per verificare il rispetto della capienza indicata quantificata in massimo 1 persona ogni 15 metri quadrati di superficie di vendita.
3. Nei locali pubblici è consentita la messa a disposizione di quotidiani e riviste, da utilizzare previa igienizzazione delle mani.
4. È fatto obbligo di ridurre la capienza massima degli ascensori al fine di garantire il distanziamento di almeno un metro costante tra gli utilizzatori.
5. Nelle abitazioni private sono vivamente sconsigliati gli assembramenti e sono vietati eventi e feste da ballo.
6. Per i mercati tradizionali ed i mercati tipici o specializzati così come definiti dall'articolo 44 della Legge 26 luglio 2010 n.130, è data facoltà alle Giunte di Castello, nelle proprie competenze, di emanare appositi provvedimenti finalizzati alla corretta organizzazione dell'area, nel rispetto dei protocolli sanitari definiti dal Dipartimento Prevenzione dell'ISS.

Art. 5

(Disposizioni in merito al possesso della documentazione sanitaria)

1. L'accesso alle attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense quali bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi, ai luoghi della cultura di cui all'articolo 11, a congressi e meeting di cui all'articolo 12, nonché alle strutture sportive pubbliche e private di cui all'articolo 17, è consentito unicamente agli avventori in possesso di uno dei seguenti documenti in corso di validità:
- a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile all'interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC), verificabile tramite la apposita applicazione gratuita COVerifica19.SM ;
- b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all'articolo 16 e all'Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85 recante data di avvenuta vaccinazione terminata non oltre i 9 mesi precedenti;
- c) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 9 mesi precedenti;

- d) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l'ISS, presso le farmacie o presso strutture sanitarie autorizzate, nell'arco delle ultime 48 ore;
 - e) certificato anticorpale di cui all'articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 come modificato dall'articolo 3bis del Decreto – Legge n. 182/2021 avente esito non inferiore 100 AU/ml (corrispondenti a 14,2 BAU/ml^[1] secondo l'unità di misura adottata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO) effettuato entro un mese;
 - f) Apposito certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19 intervenuta nei 6 mesi precedenti.
2. La verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma 1, in corso di validità, è effettuata da personale a ciò adibito a cura della proprietà, del gestore o dell'organizzazione su tutti i soggetti con età superiore ad anni 12. Per quanto riguarda le attività sportive agonistiche tale limite di età è confermato in anni 12, per le attività sportive amatoriali è fissato in anni 16.
3. A far data dal 23 dicembre 2021 è obbligatorio per tutti gli operatori dei supermercati e delle attività di vendita di generi alimentari, anche per animali, delle attività di somministrazione di cibi e bevande l'utilizzo delle mascherine FFP2 mentre ne rimangono esclusi gli avventori.
4. Nei centri commerciali la verifica del possesso di uno dei documenti di cui al comma 1 avviene unicamente all'accesso in una delle attività elencate al comma 1.
5. Le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra, accedono alle strutture di cui al comma 1 presentando l'attestazione medica di impossibilità alla vaccinazione.
6. Il datore di lavoro o il responsabile a ciò incaricato sono autorizzati, qualora lo ritengano utile in relazione a situazioni contingenti (ad esempio in seguito a contagi interni alla struttura), a richiedere ai propri dipendenti, oppure ai soggetti convocati, in aggiunta al documento di cui al comma 1 lettera a), anche ulteriore certificazione di cui al comma 1 lettera d) quale requisito per accedere al luogo di lavoro. In tal caso, ricade sul datore di lavoro o sul responsabile a ciò incaricato l'organizzazione, a proprie spese e presso strutture pubbliche o private autorizzate, della effettuazione di tali test.
7. Sono da ritenersi esonerati dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1:
- a) i fornitori di beni e/o servizi delle attività economiche di cui al comma 1;
 - b) gli avventori che usufruiscono del servizio di asporto nel rispetto del corretto utilizzo della mascherina e del mantenimento del distanziamento interpersonale di 1,5 metri;
 - c) gli avventori che accedono alle attività economiche ove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande serviti al tavolo posto all'esterno delle stesse in base all'applicazione del distanziamento di 1 metro a livello interpersonale e di 1,5 metri tra tavoli adiacenti. Ai fini del presente decreto - legge, sono considerati tavoli posti all'esterno quelli posti in:
 - i) area senza alcuna copertura;
 - ii) dehors, vale a dire tensostrutture con pareti in materiale plastico amovibile/apribile, totalmente aperti;
 - iii) strutture con soffitto fisso, ma con almeno tre lati completamente aperti (salvo l'ingombro costituito dai sostegni);
 - iv) strutture con soffitto fisso e pareti scorrevoli, aperte per almeno il 50% della superficie dei tre lati.

Art. 6

(Ulteriori disposizioni per le attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, nelle attività economiche con somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è obbligatorio indossare la mascherina

all'entrata, all'uscita, durante ogni spostamento interno, rispettando in questi contesti il distanziamento interpersonale non inferiore a 1,5 metri. Durante la sosta in fila per accedere al servizio mensa, è altresì obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di almeno 1,5 metri all'interno e all'esterno della sala mensa. Si raccomanda di evitare quanto più possibile l'accesso a tali locali.

2. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, nei locali al chiuso aperti al pubblico ove sia prevista la somministrazione di cibi e bevande, al tavolo possono essere serviti unicamente i clienti che, in base all'applicazione del distanziamento di almeno 1 metro tra tavoli adiacenti, trovano posto all'interno o all'esterno dei locali in un numero massimo, per ciascun tavolo e tenuto conto del distanziamento, di quattro persone. Tale numero è derogabile in caso di soggetti facenti parte del medesimo nucleo di conviventi. Resta consentita la consumazione al bancone nel rispetto del distanziamento interpersonale di cui sopra.

3. Ogni locale aperto al pubblico ove sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande ha altresì l'obbligo di:

- a) mettere a disposizione di clienti e personale, distributori di igienizzante idroalcolico per le mani;
- b) curare l'igiene degli spazi comuni (locali igienici e di servizio, tavoli e sedie ecc.);
- c) esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo;
- d) garantire che in ogni tavolo vengano consegnati solo oggetti e alimenti che non siano stati consegnati in altri tavoli (come ad esempio noccioline, patatine, condimenti, formaggio grattugiato)
- e) garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 7

(Disposizioni per limitare il rischio di contagio nei luoghi di lavoro privati)

1. Al fine di limitare i contagi negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro devono riorganizzare la propria attività prevedendo, in ogni caso possibile e compatibile con l'attività aziendale, modalità di lavoro dal domicilio o altre misure ovvero la fruizione di ferie, congedi retribuiti o altri strumenti previsti dai Contratti Collettivi nelle modalità indicati dagli stessi, utili a ridurre il numero di dipendenti contemporaneamente presenti nelle strutture aziendali, dando priorità alle lavoratrici in gravidanza, ai lavoratori invalidi o disabili, di cui alla Legge 29 maggio 1991 n.71, ai lavoratori genitori o affidatari di figli minori, di figli in condizioni di disabilità o membri di nuclei familiari aventi nello stato di famiglia persone disabili, non autosufficienti, anziane o maggiormente esposte alle conseguenze da contagio. Resta fermo l'obbligo di prevedere comunque un adeguato distanziamento fra i dipendenti rimasti in azienda e l'utilizzo continuo della mascherina nel caso non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale continuo di almeno 1,5 metri.

Art. 8

(Disposizioni in merito a feste ed eventi in genere)

1. Sono sospese tutte le attività aventi luogo presso le sedi di operatori economici che abbiano come oggetto di licenza principale "discoteca, sale da ballo, night club e simili" e svolte in strutture con conformità edilizia per locale da ballo funzione C9 di cui al comma 1 dell'articolo 83 della Legge 14 dicembre 2017 n.140.

2. All'interno di attività economiche di somministrazione di alimenti e bevande, qualora avvenga in locali al chiuso, quali bar, ristoranti, mense quali bed & breakfast, agriturismi, hotel, e strutture ricettive in genere, sale giochi è vietata l'attività di ballo. Sono vietate le attività di intrattenimento che comportino assembramento ivi compreso il karaoke.

3. Sono sospese tutte le feste ed eventi, sia al chiuso sia all'aperto, che prevedano il ballo.

Art.9

(Strutture sanitarie pubbliche e private)

1. L'accesso dell'utenza alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e l'accesso alla Farmacia dell'Ospedale, sono consentiti solo con il possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1. Tale obbligo non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ai minori di 12 anni, e alle situazioni di emergenza e per gli accessi alle Farmacie diverse da quella dell'Ospedale. L'utente che risulti essere sprovvisto di documentazione sanitaria negli orari in cui l'unica farmacia aperta del territorio è quella dell'Ospedale, deve seguire il percorso esterno dedicato all'accesso notturno.
2. All'interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, qualora un assistito acceda ad una visita programmata in ambito sanitario e/o socio-sanitario e/o di laboratorio senza essere in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1, lo stesso deve essere sottoposto all'esecuzione di un tampone antigenico rapido, gratuito, presso i locali in uso al CEMEC.
3. A far data dal 17 gennaio 2022 può prestare la sua opera, all'interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie private, solamente il personale sanitario in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e). Il personale sanitario che non può svolgere attività lavorativa in quanto non in possesso di almeno uno di tali documenti, mantiene in ogni caso il diritto alla conservazione del posto di lavoro e, pertanto, la mancanza dei suddetti documenti non è motivo di licenziamento per giusta causa. L'assenza dal posto di lavoro può essere coperta con gli strumenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
4. A far data dal 17 gennaio 2022 la prestazione d'opera di Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS) può essere prestata solamente da soggetti in possesso di uno dei documenti in corso di validità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c) ed e). La verifica del possesso di tale requisito è in capo al datore di lavoro. L'Ispettorato del lavoro è tenuto a svolgere controlli periodici a campione sul mantenimento del possesso del requisito indicato.
5. Il personale sanitario sospeso dall'ordine professionale di appartenenza in Italia, non è abilitato a prestare la sua opera in territorio sammarinese.
6. Per quanto riguarda le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, eventuali differenti misure di tutela, ulteriori rispetto a quelle generali, sono declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS e validati dall'Authority Sanitaria.

Art. 10

(PA, Enti dello Stato)

1. Per gli Enti e le società dello Stato eventuali differenti misure di tutela sono declinate con appositi protocolli validati dall'ISS.
2. Le unità ed articolazioni organizzative del Settore Pubblico Allargato con sportelli aperti al pubblico adottano modalità organizzative volte a regolare e contingentare l'accesso degli utenti ai locali degli uffici medesimi allo scopo di prevenire rischi legati al mancato mantenimento della distanza interpersonale di cui ai superiori commi.

Art.11

(Ulteriori disposizioni su Musei, Teatri e Cinema ed eventi in genere)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, i teatri, i musei, le biblioteche e tutti i luoghi della cultura ospitano il pubblico nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina.

2. Non è consentita alcuna consumazione all'interno delle sale cinematografiche, teatrali e luoghi della cultura in genere, ma unicamente nell'area bar degli stessi e nel rispetto del distanziamento interpersonale di 1,5 metri e dell'utilizzo dei presidi per l'igienizzazione.
3. Nei musei, nelle biblioteche e nei restanti luoghi della cultura l'accesso e la fruizione deve avvenire secondo le prescrizioni del Dipartimento Prevenzione ISS e della Protezione Civile.
4. Nei teatri e nei cinematografi l'utilizzo dei posti a sedere deve essere per sedute alternate.

Art. 12

(Disposizioni su svolgimento di riunioni ed assemblee)

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, in tutti i casi in cui sia possibile, è obbligatorio svolgere le riunioni, le conferenze, i congressi, i meeting, i convegni e similari, con modalità di collegamento da remoto. Qualora ciò non sia possibile, perché richieste modalità di voto in presenza ecc, sono consentiti quantificando l'utenza nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per i partecipanti l'uso della mascherina.
2. In ottemperanza al Decreto - Legge 29 marzo 2020 n. 56 e successive modifiche le superiori disposizioni, si applicano anche a tutte le riunioni assembleari, di consigli di amministrazione e di direttivi di tutte le persone giuridiche ed enti anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti e/o statutarie ad eccezione delle assemblee che, a norma di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico.
3. Sono consentite le attività formative in presenza nel rispetto delle misure igienico sanitarie vigenti con particolare riguardo al distanziamento interpersonale di almeno 1,5 metri, e al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
4. La partecipazione alle attività degli organi istituzionali e all'attività istituzionale in genere è subordinata al possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1. Tale disposizione si applica altresì a tutte le persone ammesse in Aula consiliare ai sensi dell'articolo 68 della Legge Qualificata 3 agosto 2018 n. 3 così come modificata dalla Legge Qualificata 2 marzo 2021 n. 1 "Regolamento del Consiglio Grande e Generale". La verifica del possesso di tale documento è effettuata dal personale della Guardia di Rocca. In caso di riunione in presenza in sedi differenti da Palazzo Pubblico, tale verifica viene eseguita da parte di chi la presiede e convoca.

Art. 13

(Svolgimento di cerimonie religiose e civili)

1. Le cerimonie religiose e civili sono consentite per tutti i culti praticati nella Repubblica di San Marino nel rispetto delle misure igienico-sanitarie e dei presidi di sicurezza stabiliti con apposita delibera del Congresso di Stato.

Art. 14

(Disposizioni riguardanti la scuola)

1. È fatto obbligo di indossare correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per tutti gli utenti che accedono all'interno delle scuole, ivi compresi gli alunni al di sopra dei sei anni di età, salvo per il tempo necessario al consumo dei pasti che deve essere organizzato sulla base delle misure di distanziamento previste per il locali con somministrazione di alimenti e bevande, nello svolgimento di attività motoria che deve essere organizzata in modo da garantire costantemente il distanziamento interpersonale di 2 metri, durante le interrogazioni che devono

essere effettuate dal banco e durante l'outdoor education laddove sia possibile mantenere il distanziamento.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i bambini al di sotto dei sei anni ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ed i soggetti che interagiscono con i predetti.

3. Si raccomanda una frequente igienizzazione delle mani, in particolar modo quando lo studente entra in aula e quando torna al proprio banco dopo aver svolto attività didattica. Il personale docente e non docente è tenuto, almeno ogni ora, ad arieggiare adeguatamente le aule.

4. Nella Scuola Elementare, Scuola Media, Scuola Secondaria e CFP gli insegnanti in quarantena fiduciaria possono lavorare in smart working, in accordo con il Dirigente, rinunciando alla malattia.

5. Il servizio di trasporto scolastico, oltre alle misure di cui all'articolo 3, comma 3, è svolto sulla base di quanto preventivamente stabilito dalle linee guida e dai protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, condivisi tra il Dipartimento Istruzione, la Direzione dell'AASS ed il Dipartimento di Prevenzione dell'ISS, che potranno altresì stabilire l'aumento dei mezzi di trasporto al fine di ridurre percentualmente la capienza massima prevista sui mezzi.

6. Per il periodo di validità del presente decreto - legge, le attività collegiali del personale docente devono svolgersi essere tenute da remoto.

7. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si fa riferimento ai protocolli sanitari stabiliti dai Dipartimenti ISS con la Protezione Civile, Authority Sanitaria ed il Dipartimento Istruzione che possono altresì alleggerire le predette misure nel caso ritengano sussistere le condizioni.

Art. 15

(Disposizioni riguardanti gli Asili Nido)

1. Per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, con l'obiettivo di ridurre il numero di bambini e bambine contemporaneamente presenti all'interno delle strutture limitando il rischio di contagio e, d'altro canto, di rendere possibile l'ingresso presso i servizi educativi per la prima infanzia a nuovi bambini e bambine i cui genitori abbiano maggiori difficoltà a gestire gli impegni lavorativi, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria sono disposte le seguenti modifiche al Regolamento 13 luglio 2007 n. 6:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 8, del Regolamento n.6/2007, è concessa la possibilità di rinunciare all'ammissione, sia nella graduatoria dei Piccoli (3/12 mesi) sia nelle graduatorie dei Medi/Grandi (dai 12 ai 36 mesi), mantenendo l'iscrizione in graduatoria, anche qualora si sia già proceduto al pagamento di cui al comma 3 del medesimo articolo 32. In tale ultimo caso, non viene restituita la somma versata. Il 50% dei posti resisi disponibili per effetto della rinuncia vengono assegnati a chi segue i rinunciatari in graduatoria.
- b) è sospesa l'applicazione dell'articolo 32, comma 9 del Regolamento n. 6/2007;
- c) in deroga a quanto previsto al paragrafo "Slittamenti" dell'articolo 33 del Regolamento n. 6/2007, è possibile uno slittamento della data di inizio della frequenza del bambino, rispetto alla data stabilita per l'ambientamento, fino al successivo periodo d'ingresso, mantenendo il diritto di accesso. È prevista la sostituzione del 50% di chi abbia usufruito di tale "Slittamento";
- d) in deroga a quanto previsto al paragrafo "Decadenza" dell'articolo 33 del Regolamento n. 6/2007, il perdurare dell'emergenza sanitaria è considerato adeguata giustificazione ad eventuali assenze del bambino o della bambina rispetto alla frequenza presso l'Asilo Nido.

Art. 16

(Modifica del calendario scolastico)

1. In deroga alla normativa in materia, le modifiche al calendario scolastico 2021/2022 sono proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

Art. 17

(Attività sportive)

1. L'accesso alle strutture sportive pubbliche e private al chiuso, nonché lo svolgimento di attività sportive collettive o individuali di contatto all'aperto è consentito a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto - legge.
2. Le attività sportive agonistiche federali o di club afferenti a competizioni sportive di calendario nazionale italiano e/o internazionali, oppure esami o concorsi internazionali o italiani, si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento. Tale disposizione si applica anche in merito alla presenza del pubblico a tali competizioni. Tali protocolli devono essere trasmessi al Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese.
3. Restano salve tutte le disposizioni in vigore contenute nell'articolo 4 del Decreto -Legge 16 giugno 2021 n.107, non in contrasto con le norme del presente articolo.
4. Le manifestazioni sportive al chiuso, oltre a consentire l'accesso a coloro che siano in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, comma 1 del presente decreto - legge, ospitano il pubblico nella misura del 50% della capienza massima prevista. È prescritto per il pubblico l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo FFP2.
5. È consentita l'attività motoria, sportiva nonché tersicorea, in luoghi pubblici e in strutture sportive, pubbliche o private. Tali attività sono ammesse esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle misure igienico-sanitarie generali e quelle previste dall'allegato 1 del presente decreto - legge. L'obbligo del distanziamento interpersonale durante l'attività motoria e sportiva non si applica tra i conviventi dello stesso nucleo di conviventi.
6. Le federazioni e società sportive devono inoltre rispettare le linee guida e/o gli appositi protocolli definiti dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese e condivisi con il Dipartimento Prevenzione ISS, promulgate per il tramite della Segreteria di Stato con delega allo Sport.
7. Per quanto attiene le palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza, è dato mandato agli uffici preposti di verificare con assiduità il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale così come indicato nell'Allegato 1 al presente decreto - legge. L'ingresso all'interno degli spogliatoi è contingentato, secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 1 al presente decreto - legge. È consentito l'utilizzo delle docce purché sia garantita una distanza minima tra gli utilizzatori di 1,5 metri e sia trascorso il tempo di almeno 15 minuti di arieggiamento dal precedente utilizzo e relativa sanificazione.
8. È dato mandato al Dipartimento di Prevenzione ISS di verificare le strutture di cui sopra per quanto riguarda i requisiti e la funzionalità delle stesse ai fini dell'autorizzazione all'apertura e all'utilizzo delle docce. In caso di mancata applicazione di tali misure, le forze dell'ordine procedono con l'inibizione temporanea, fino a regolarizzazione della posizione, delle stesse attività.

Art. 18

(Modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena)

1. Nel caso in cui un minore di età compresa fra 0 e 14 anni, oppure una persona con disabilità non autosufficiente di qualsiasi età, sia sottoposto a quarantena, al genitore o al familiare che lo

assiste è riconosciuta la facoltà di astensione dal lavoro con corresponsione dell'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. Tale facoltà, nel caso di minore di anni 14 è riconosciuta unicamente nel caso in cui nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti o che lavorino dal domicilio. Nel caso di persona con disabilità non autosufficiente al familiare più idoneo alla tutela delle fragilità del congiunto.

2. Per tutta la durata della quarantena del minore o della persona con disabilità non autosufficiente, il genitore o il familiare che lo assiste ai sensi del comma 1, deve essere il medesimo.

Art. 19

(Tutela della maternità)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto Delegato del 4 agosto 2008 n.116, fino a conclusione dell'emergenza sanitaria, le lavoratrici gestanti, munite di relativa attestazione ginecologica, possono richiedere l'astensione anticipata dal lavoro, nei seguenti casi:

- a) non sia possibile attivare la modalità di lavoro dal domicilio di cui all'articolo 6 del Decreto - Legge 24 luglio 2020 n.122 o di lavoro agile di cui alla Legge 13 novembre 2020 n. 202;
- b) dalla valutazione del rischio di cui all'articolo 3 del Decreto Delegato n.116/2008 emerga un'esposizione a rischio di contagio elevata.”.

2. La richiesta di astensione anticipata di cui al comma 1 non è compatibile con alcuna attività lavorativa, neppure in modalità dal domicilio. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente comma rientra nelle sanzioni previste per il lavoro irregolare.

3. L'indennità economica per l'astensione obbligatoria anticipata è corrisposta nella misura pari al 100% della retribuzione o del reddito di riferimento per i titolari di licenza o liberi professionisti.

4. L'attestazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata, entro tre giorni dalla sua emissione, tramite posta elettronica anche non certificata all'Ufficio Indennità Economiche all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm. La corresponsione della indennità economica per l'astensione anticipata dal lavoro decorre dalla data di presentazione effettiva dell'attestazione. Il periodo di astensione anticipata dal lavoro ai sensi del presente decreto - legge non è considerato nel computo dell'indennità di gravidanza e puerperio prevista dalla Legge 29 ottobre 2003 n.137.

5. Al termine del periodo di astensione anticipata, le gestanti per le quali non è ancora prevista la regolare astensione per maternità riprendono l'attività lavorativa.

6. La gestante che intenda revocare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro deve darne comunicazione al datore di lavoro ed al medico del lavoro aziendale i quali sono tenuti a valutare l'insussistenza di rischi legati al posto di lavoro. A seguito di tale valutazione e fatto salvo il parere del medico curante, la gestante deve inviare la richiesta di revoca all'indirizzo certificati.malattia@iss.sm indicando la data di ripresa dell'attività lavorativa.

7. Qualora la gestante stia effettuando o possa effettuare la propria prestazione lavorativa con la modalità del lavoro dal domicilio o del lavoro agile, nel caso di malattia comune la stessa accede all'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro, e si applicano le aliquote in vigore fino al periodo previsto di astensione obbligatoria dal lavoro.

8. L'astensione anticipata dal lavoro di cui al presente articolo non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza (trenta giorni precedenti alla data presunta del parto).

9. Laddove non siano applicabili le misure previste dall'articolo 5, comma 2, lettere a) e b) del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.116, o in alternativa ad esse l'instaurazione del lavoro da domicilio o lavoro agile, esclusivamente per la durata dell'emergenza sanitaria le misure temporali di cui al comma 8 si applicano, in deroga, a tutti i casi previsti per l'astensione anticipata.

Art. 20*(Attivazione lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato)*

1. L'attivazione di lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato, ivi compreso il settore scolastico, può avvenire, in ragione dell'attuale situazione di emergenza di sanità pubblica e limitatamente alla durata del presente decreto - legge, anche a prescindere dalla volontaria adesione del dipendente nonché in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), primo periodo della Legge 13 novembre 2020 n.202.
2. Resta, tuttavia, fermo l'obbligo di privilegiare, ove possibile, le categorie di cui all'articolo 2, comma 2 della Legge n.202/2020 nonché i dipendenti che volontariamente manifestino la propria disponibilità all'attivazione di tale modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
3. L'attivazione del lavoro agile avviene, fermo restando le disposizioni derogatorie previste al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.202/2020 e dell'Accordo Interconfederale per la disciplina del lavoro agile stipulato in data 1 marzo 2021, in quanto compatibili con la situazione di emergenza di sanità pubblica e la valenza provvisoria degli interventi di cui al presente decreto - legge.
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del Decreto - Legge 28 gennaio 2021 n. 13 e dall'articolo 14 del Decreto - Legge 7 dicembre 2021 n. 197.

Art. 21*(Disposizioni in merito di concorsi e selezioni pubbliche)*

1. In forza delle disposizioni vigenti per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e per tutta la durata dell'emergenza sanitaria derivante da tale diffusione, le prove dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena, anche fiduciaria, o in isolamento domiciliare o impegnati nell'assistenza di minore ai sensi dell'articolo 14 del Decreto - Legge 7 dicembre 2021 n.197, possono tenersi con la Commissione Giudicatrice o di Valutazione in presenza, salvo quanto indicato al comma 3, e con l'esaminato in collegamento da remoto.
2. L'Unità Organizzativa (UO) od organo amministrativo competente definisce nel bando o mediante distinto atto le modalità di svolgimento da remoto delle prove.
3. Qualora i Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione siano residenti fuori territorio sammarinese gli stessi possono partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento remoto.

Art.22*(Permesso parentale straordinario per nuclei conviventi)*

1. È istituito un permesso parentale straordinario, utilizzabile fino al termine dell'emergenza sanitaria, per un periodo continuativo o frazionato, anche in singole ore, di cui possono usufruire i componenti del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico, al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai 14 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente e per i quali non sia possibile attivare le modalità di lavoro dal domicilio di cui al Decreto – Legge 24 luglio 2020 n.122 o alla Legge 13 novembre 2020 n. 202.
2. Il permesso è fruibile esclusivamente:
 - a) nei periodi di sospensione ordinari dei servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario;

- b) in caso di sospensione straordinaria dei servizi di cui alla lettera a), anche nei casi in cui la sospensione sia limitata solamente alla singola classe.
3. Tale permesso parentale prevede, per i dipendenti del settore privato, la corresponsione di indennità del 40% del salario dovuto a carico della Cassa Ammortizzatori Sociali, mentre per i dipendenti del settore pubblico un trattamento retributivo ridotto al 30%. Per entrambe le tipologie di lavoratori è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e vincola il datore di lavoro al divieto di licenziamento, con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
4. La fruizione del permesso parentale è riconosciuta alternativamente ai membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti ed è subordinata alle seguenti condizioni:
- a) i membri del nucleo di conviventi lavoratori dipendenti abbiano già usufruito delle ferie e permessi residui dagli anni precedenti.
- b) nel nucleo di conviventi non vi siano persone disoccupate, inoccupate, che beneficino di Cassa Integrazione Guadagni o che siano in ferie, maternità, aspettativa o permessi retribuiti o non retribuiti o che lavorino dal domicilio.
5. Il permesso può essere richiesto solamente nei periodi e orari lavorativi degli altri componenti del nucleo di conviventi.
6. Qualora nel nucleo di conviventi vi siano lavoratori autonomi, il permesso per il richiedente è concesso solamente se la sede operativa del lavoratore autonomo non corrisponda con il domicilio di residenza.
7. Il permesso non può essere richiesto dai dipendenti che risultino essere amministratori o soci e dai dipendenti che risultino essere coniugi o parenti sino al secondo grado del titolare, dei soci o dell'amministratore.
8. Ai membri dei nuclei di conviventi che rientrano nelle casistiche di cui al comma 1, sono concesse ulteriori ore di permesso parentale senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, da utilizzarsi negli orari non coperti dai servizi educativi per l'infanzia, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle attività nelle strutture diurne per la disabilità o la non autosufficienza del dipartimento socio-sanitario, nei limiti e nelle modalità di cui ai commi 4, 5, 6 e 7. Permangono, anche in questo caso, il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
9. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
10. La richiesta deve essere presentata al datore di lavoro e all'Istituto per la Sicurezza Sociale almeno cinque giorni prima dell'inizio del permesso, salvo motivati casi di urgenza, compilando apposita modulistica predisposta dall'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 23

(Disposizioni speciali per i pubblici dipendenti)

1. In via eccezionale, il godimento da parte dei pubblici dipendenti dei giorni di congedo ordinario anche di anni precedenti nonché i recuperi orari nell'ambito della flessibilità debito/credito, avvengono secondo i termini definiti dalla DGFP, anche in deroga alla vigente disciplina, sentite le Organizzazioni Sindacali nonché le competenti Direzioni Generali. I predetti termini derogatori saranno stabiliti tenendo conto dell'esigenza di contemperare il rischio di contagi negli ambienti di lavoro con la necessità di garantire i servizi erogati. La disposizione di cui al presente comma si applica ai dipendenti del Settore Pubblico Allargato, ivi compresi i salariati, con l'esclusione del personale ISS per il quale valgono le norme speciali deliberate dal Comitato Esecutivo, nonché ai dipendenti con rapporto di lavoro pubblicistico di Poste San Marino S.p.A., indipendentemente dal regime normativo ed economico di appartenenza e sia se titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia a tempo determinato con qualsiasi anzianità di servizio.

Art. 24*(Disposizioni in merito ai controlli)*

1. I Corpi di Polizia sono tenuti a verificare, anche con l'aiuto delle milizie volontarie, il rispetto delle misure previste dal presente decreto – legge all'interno dei mezzi di trasporto pubblici, dei locali aperti al pubblico, a partire da quelli ove siano segnalati il mancato rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, assembramenti e ampi afflussi di pubblico.
2. I militi dei Corpi Uniformati, durante i servizi di controllo e presidio, sono autorizzati ad acquisire le generalità dei contravventori alle disposizioni del presente decreto – legge, al fine della denuncia degli stessi ai Corpi di Polizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti.
3. Al fine di garantire una maggiore presenza dei corpi di polizia sul territorio per le finalità di monitoraggio e controllo di cui al presente decreto - legge, i Comandanti della Polizia Civile, della Gendarmeria e della Guardia di Rocca si coordinano per demandare temporaneamente determinate funzioni di polizia ad appartenenti ai corpi militari volontari.

Art. 25*(Disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità)*

1. L'ingresso nella Repubblica di San Marino, per coloro che provengano da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione:
 - a) di apposito certificato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di possesso di anticorpi contro il SARS-CoV-2 effettuato successivamente al 1 aprile 2021 relativo ad una guarigione avvenuta entro i sei mesi precedenti, o di certificato di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 avvenuta entro i 6 mesi precedenti. Tale certificato può essere sia in forma cartacea, sia in formato elettronico;
 - b) di apposito certificato che attesti la negatività al coronavirus, tramite sottoposizione a tampone molecolare o antigenico non oltre 48 ore prima dell'ingresso e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. E' considerato valido l'eventuale tampone molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti all'ingresso nel territorio della Repubblica italiana per coloro che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera a).
2. I bambini di età inferiore ai dieci anni sono esentati dalla presentazione dei certificati di cui alle lettere a) e b). I cittadini sammarinesi, i residenti e i soggiornanti in territorio sammarinese maggiori di dieci anni d'età che rientrino nella Repubblica di San Marino da paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due paesi nei 14 giorni antecedenti, qualora non siano in possesso dei certificati di cui al comma 1 lettere a) e b), hanno l'obbligo di contattare prima del loro rientro Laboratorio Analisi dell'ISS, al fine di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico entro le 48 ore dal proprio rientro con spese per l'esecuzione degli accertamenti clinici a carico degli stessi. In alternativa, ai maggiori di dieci anni d'età è consentito presentare al Laboratorio Analisi dell'ISS apposito certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o la negatività al coronavirus, accertata tramite tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in territorio nazionale e comunque in conformità ai protocolli sanitari in vigore nella Repubblica di San Marino. In attesa dell'esito dei test, è fatto obbligo, per i rientranti, di mettersi in autoisolamento fiduciario. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito positivo, i soggetti rientranti sono avviati all'isolamento domiciliare. In caso di esito negativo, non incorrono in alcuna restrizione.

3. Nei casi di ingressi o rientri in territorio di delegazioni ufficiali in visita istituzionale, l'iter di cui ai commi 1 e 2 è adeguato secondo specifici protocolli sanitari di volta in volta definiti in base all'organizzazione della visita e delle attività ad essa connesse.
4. Gli spostamenti da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni, in cui vigono misure restrittive di contenimento di un elevato rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone rosse e arancioni, sono vietati salvo che per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute ovvero situazioni di necessità tramite autocertificazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti per motivi di studio per lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita.
5. Con riferimento al comma 4 e ferme restando le restrizioni vigenti fuori confine, tra le situazioni di necessità rientrano, in ogni caso, gli spostamenti transfrontalieri:
 - a) per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé;
 - b) finalizzati allo svolgimento di attività sportiva agonistica autorizzata (allenamenti e competizioni);
 - c) per la visita alle seconde case di proprietà;
 - d) per il ricongiungimento del coniuge/partner;
 - e) per l'acquisto di beni di prima necessità e/o per quelli non disponibili nel proprio luogo di residenza.
6. E' ammessa la mobilità da e verso la Repubblica di San Marino nelle regioni, province e comuni in cui vigono misure restrittive di contenimento del rischio epidemiologico afferenti alle c.d. zone gialle o alle c.d. zone bianche.
7. Le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo non si applicano ai soggetti in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5.
8. Il rispetto delle disposizioni dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo è verificato dai Corpi di Polizia anche attraverso l'acquisizione, ove necessaria, di autocertificazione giustificante i motivi dello spostamento.

Art. 26

(Rafforzamento delle misure di controllo e sanzioni)

1. Per la durata del presente decreto - legge i Corpi di Polizia rafforzano il monitoraggio a campione nei locali aperti al pubblico verificando il rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto – legge.
2. Il mancato rispetto di quanto previsto del presente decreto – legge da parte dell'utente e da parte di operatore economico con attività aperta al pubblico, è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 300,00 (trecento/00) con facoltà di oblazione volontaria.
3. In caso di reiterazione, nell'arco di 30 giorni, delle infrazioni inerenti gli operatori economici, oltre alle sanzioni di cui al comma 2, si provvede alla sospensione temporanea ed immediata della licenza d'esercizio per giorni 15 (quindici). È esclusa la facoltà di oblazione volontaria.
4. Oltre alla sanzione penale eventualmente prevista dal codice penale si applica la sanzione pecuniaria amministrativa di euro 2.000,00 (duemila/00) in caso di:
 - a) falsificazione di documentazione sanitaria o esibizione di documentazione sanitaria falsa;
 - b) l'esibizione consapevole di documentazione sanitaria appartenente a soggetto diverso da quello che la esibisce.
5. Il termine per l'invio della notifica ai trasgressori per le sanzioni pecuniarie amministrative di cui al presente decreto - legge, è fissato in 60 (sessanta) giorni.
6. Nel caso in cui i trasgressori siano persone non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, gli stessi devono provvedere all'immediato pagamento dell'importo o produrre idonea fideiussione di terzi che garantisca tale pagamento: in difetto di ciò l'agente accertatore provvede al

ritiro cautelare della patente di guida o altro documento identificativo della persona che verrà restituito contestualmente al versamento della somma dovuta.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 dicembre 2021/1721 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Giacomo Simoncini

p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO
Teodoro Lonfernini

